# IN BREVE n. 30 - 2023 a cura di Marco Perelli Ercolini

riproduzione con citazione della fonte e dell'autore





## Milano è Memoria. Scopri il borgo antico di Niguarda

Guarda il video con la storia di Niguarda, uno degli antichi borghi della cintura che si unirono a Milano cento anni fa.

Vai alla pagina del Comune di Milano

# <u>I PENSIONATI COLPITI DALL'INFLAZIONE E DALLA NON</u> PEREQUAZIONE CHIEDONO GIUSTIZIA - 5 CAUSE PILOTA DALLA

UIL dall'articolo "La ribellione del ceto medio" di Carlo Valentini - ItaliaOggi

I pensionati, come tutte le categorie a reddito fisso, non solo pagano puntualmente le tasse alla fonte, ma vengono puntualmente tartassati coi tagli della rivalutazione delle loro pensioni (tagli perenni usque ad mortem) e sono una parte di quel 13% che paga il 60% di tutti gli introiti fiscali e ora grida «basta»...la perequazione ridimensionata, parole di Alberto Brambilla, rappresenta una vera punizione.

Sono stufi di essere un bancomat.

C'è un bisogno...dove prendere i soldi'...dai pensionati!

Il loro -NO- non significa rifiuto ai bisogni, ma tutti hanno il dovere di adempiervi colla fiscalità...non è più accettabile che puntualmente si chiedano sacrifici solo ai pensionati tagliando un loro diritto maturato per l'accantonamento durante tutta la vita lavorativa di una parte delle loro retribuzioni per il futuro post lavorativo e, più hai versato in tasse e contributi, tanto maggiore sarà la tua pensione...e, attenzione, nulla è regalato! La perequazione è volta a garantire l'adeguatezza dei trattamenti e a salvaguardare il valore reale al cospetto della pressione inflazionistica in stretta correlazione coi versamenti versati, attenzione, a valore corrente.

La Uilp ha raccolto le loro lamentele e avviato 5 cause-pilota tenuto presente quanto pronunciato

dalla Consulta: "l'eventuale introduzione da parte del legislatore di meccanismi limitativi della perequazione pensionistica incontra il limite, inderogabile e invalicabile, dell'osservanza dei principi di eguaglianza sostanziale ed è soggetta a rigorosi vincoli quantitativi, temporali, di proporzionalità e di ragionevolezza".

https://uilpensionati.it/aree-tematiche/previdenza-e-fisco/pensioni-barbagallo-al-governo-chiediamo-un-impegno-chiaro-per-garantire-pensioni-adeguate-oggi-e-domani/

https://www.rainews.it/tgr/sardegna/video/2023/07/sardegna--rivalutazione-pensioniinflazione-carovita-inps-causa-uilp-uil-pensionati-58e58275-2d6b-4f91-a7de-406316a12e3e.html

**ALLEGATI A PARTE - La Uilp ricorre contro i tagli (documento 166)** 

Anche Federspev, Confedir e Leonida si stanno preparando ai ricorsi ...

# AGENZIA DELLE ENTRATE - ASSICURAZIONE CONDOMINIALE PER EVENTI CALAMITOSI da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

#### Domanda

Nel condominio in cui abito vorremmo stipulare per l'intero fabbricato una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi. I singoli condòmini possono portare in detrazione la spesa sostenuta?

## Risponde Paolo Calderone

La risposta è affermativa, purché si rispettino le indicazioni fornite in materia dall'Agenzia delle entrate. In generale, tra le polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi che danno diritto alla detrazione sono comprese anche le fattispecie contrattuali a garanzia del fabbricato stipulate dal condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze.

Se nel condominio sono presenti anche unità diverse da quelle residenziali, la detrazione spetta solo sui premi riferiti alle unità immobiliari residenziali e alle relative pertinenze.

La quota di premio relativa ai condòmini è certificata dall'amministratore del condominio. In alternativa, il condomino dovrà essere in possesso della copia della polizza e della documentazione da cui si evinca la quota di premio riferita alla propria unità immobiliare effettivamente pagata (circolare Agenzia delle entrate n. 14/2023).

# PENSIONI, IMPORTO DIVERSO AD AGOSTO (PER VIA DELL'IRPEF)

Le pensioni di agosto subiranno delle variazioni. Il motivo è presto spiegato: l'importo varierà in base alle operazioni di conguaglio relative al modello 730 del 2023. La cifra mensile della pensione sarà dunque più alta in caso di rimborso Irpef, oppure più bassa se fosse presente una trattenuta a debito del contribuente. A questo si aggiunge che l'Inps, nella comunicazione pubblicata sul sito, ha spiegato che a luglio 2023 l'Istituto ha avviato la verifica a consuntivo delle prestazioni collegate al reddito ed erogate in via provvisoria negli anni 2020 e 2021. E in caso di variazione dell'importo mensile della pensione, nel mese di agosto 2023 viene posta in pagamento la rata di pensione aggiornata.

## PENSIONATI INPS: IL CEDOLINO DI PENSIONE DI AGOSTO 2023

Il **cedolino della pensione**, accessibile tramite **servizio online**, è il documento che consente ai **pensionati** di verificare l'importo erogato ogni mese dall'INPS e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare.

Si riportano di seguito le principali informazioni sul cedolino della pensione di agosto 2023.

#### LA DATA DI PAGAMENTO

Si comunica che per il mese di agosto 2023 il pagamento avverrà con valuta 1° agosto.

## VERIFICA DELLE PENSIONI DEI RESIDENTI IN ITALIA CON LE INFORMAZIONI REDDITUALI RELATIVE ALL'ANNO DI IMPOSTA 2020, DICHIARATI NELL'ANNO 2021

Nel mese di luglio 2023 l'INPS ha avviato la verifica a consuntivo delle prestazioni collegate al reddito ed erogate in via provvisoria negli anni 2020 e 2021.

In caso di variazione dell'importo mensile della pensione, nel mese di agosto 2023 viene posta in pagamento la rata di pensione aggiornata.

I crediti a titolo di arretrati di importo fino a 500,00 euro lordi saranno pagati sulla mensilità di agosto.

Il recupero con trattenuta su pensione delle somme eventualmente erogate in eccesso avverrà a partire dal mese di ottobre 2023.

I soggetti interessati sono stati avvisati con comunicazione dedicata.

Sulla rata di agosto 2023 viene anche avviato il recupero per incumulabilità dei redditi delle pensioni ai superstiti della gestione pubblica.

# TRATTENUTE FISCALI: ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI, CONGUAGLIO 2022 E TASSAZIONE 2023

Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, sul rateo di pensione di agosto, oltre all' IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2022.

Si ricorda che queste trattenute sono effettuate in 11 rate nell'anno successivo a quello cui si riferiscono. Continua ad essere applicata anche la trattenuta per addizionale comunale in acconto per il 2023, avviata a marzo, che proseguirà fino a novembre 2023.

Prosegue, inoltre, sul rateo di pensione del mese di agosto, il recupero delle ritenute IRPEF relative all'anno 2022 laddove le stesse siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua.

Infatti, nel caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18mila euro, per i quali il ricalcolo dell'IRPEF ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).

Per i redditi di pensione annui di **importo superiore a 18mila euro** e per quelli di importo inferiore a 18mila euro con debito inferiore a 100 euro il debito d'imposta è stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo, con azzeramento delle cedole laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle relative capienze.

Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2023.

## ASSISTENZA FISCALE: CONGUAGLI DA MODELLO 730/2023

Nel mese di agosto vengono effettuate le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili di cui ai **modelli 730 per i pensionati/contribuenti** che abbiano optato per INPS quale sostituto di imposta ed i cui flussi siano pervenuti da Agenzia delle Entrate entro la data del 30 giugno u.s. Sul rateo di pensione di agosto si procede:

- al rimborso dell'importo a credito del contribuente;
- alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente. Si ricorda che la eventuale rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve

obbligatoriamente concludersi entro il mese di novembre p.v. per cui, qualora la risultanza contabile sia stata ricevuta dall'Istituto nei mesi successivi a quello di giugno non sarà possibile garantire il numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti d'imposta.

Si ricorda, infine, che i **contribuenti muniti delle credenziali necessarie** che hanno indicato l'INPS quale sostituto d'imposta per l'effettuazione dei conguagli del modello 730/2023, possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione ed i relativi esiti attraverso il servizio on line: **Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino** e disponibile anche nella app "INPS mobile".

# ENPAM PENSIONI DI AGOSTO, OCCHIO AGLI IMPORTI da Il giornale della Previdenza Enpam n.27 del 21 luglio 2023

Per migliaia di pensionati Enpam l'assegno di agosto sarà più basso di quello di luglio a causa dei conguagli fiscali.

Il ricalcolo estivo riguarda i **titolari di più pensioni** (ad esempio: una pensione Enpam e una Inps). Per loro la legge impone che le imposte siano calcolate dal Casellario centrale gestito da Inps.

Non si tratta quindi di una diminuzione della pensione, ma di una maggiore trattenuta fiscale che Enpam riverserà allo Stato per conto dei singoli pensionati.

## QUANTO VERRÀ TRATTENUTO

Nell'85% dei casi il conguaglio sarà fatto tutto ad agosto. In due casi su tre si tratta di un maggior prelievo contenuto entro i 100 euro. Per altri il conguaglio agostano destinato alle casse statali ammonterà a importi più alti, ma solo se la cifra non supera il 40% dell'ultimo bonifico ricevuto. Nel 13% dei casi, poiché il conguaglio fiscale avrebbe comportato un esborso percentualmente più rilevante, le trattenute sono state rateizzate. Gli interessati hanno ricevuto o riceveranno un'email di avviso (vedi qui il testo) e potranno consultare il dettaglio delle rate nella propria area riservata (vedi qui un prospetto d'esempio).

In alcuni casi residuali il conguaglio è stato pari a zero o addirittura, per pochi fortunati, c'è stata una restituzione di tasse da parte dello Stato.

## PERCHÉ SONO AUMENTATE LE TASSE

Il conguaglio fiscale a rate riguarda soprattutto chi ha ricevuto una nuova pensione Enpam per la prima volta nel 2022. L'Ente ha infatti cominciato a pagarla come se quello fosse l'unico reddito del pensionato, applicando quindi trattenute fiscali basse o nulle. Dal momento in cui il Casellario centrale dei pensionati comunica l'esistenza di altri redditi, per l'Enpam diventa obbligatorio adeguare la tassazione e recuperare quella dovuta precedentemente.

In tutti gli altri casi, tendenzialmente, le maggiori imposte sono dovute al fatto che a causa dell'inflazione le pensioni sono aumentate. Poiché però gli scaglioni Irpef sono rimasti gli stessi, le imposte sono cresciute.

In sintesi: gli enti previdenziali stanno spendendo di più per pagare pensioni più alte, ma lo Stato incassa più tasse.

Gd

# MIN.LAVORO: RISCHI LAVORATIVI DA ESPOSIZIONE AD ALTE

**TEMPERATURE - IL VADEMECUM** da DplMo - fonte: Ministero del lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato una informativa con le indicazioni

per la gestione dei lavoratori esposti (in ambienti indoor e outdoor) alle elevate temperature nel periodo estivo, comprensiva del rimando alle indicazioni dell'Inps per la gestione della CIG ordinaria con causale "eventi meteo – temperature elevate".

Il vademecum colleziona le analisi sui rischi lavorativi effettuate dagli enti preposti, correlate con le disposizioni normative vigenti per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Al suo interno si individuano i settori di attività coinvolti e le misure da adottare.

il vademecum

## CASSA INTEGRAZIONE, ANCHE LE PICCOLE AZIENDE TUTELATE

CONTRO L'AFA da PensionoOggi a cura di Valerio Damiani

https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/cassa-integrazione-anche-le-piccole-aziende-tutelate-contro-l-afa

Anche la piccola azienda può sospendere l'attività se la temperatura, effettiva o percepita, va oltre 35 gradi. Lo precisa l'Inps nel messaggio 2729/2023 in cui nel riepilogare la possibilità di far ricorso per troppa afa alla cassa integrazione con eventi meteo, spiega che alle aziende non destinatarie di Cigo la tutela è garantita dal Fis e dai fondi di solidarietà bilaterali.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 2729 del 20.07.2023 (documento 167)

# PROGETTO BIOGEM - ONAOSI

Scadenza: 21 agosto 2023

# BANDO E MODULISTICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL PROGETTO BIOGEM - ONAOSI. SETTEMBRE - OTTOBRE 2023.

Il Progetto, in collaborazione con il **Centro di Ricerca Biogem** di **Ariano Irpino** è rivolto ad un numero massimo di **4 studenti ONAOSI** iscritti per il corrente anno accademico 2022/2023 in regola con il corso di studi (senza fuori corso/ripetenze) al:

- III, IV, V e VI anno del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia;
- III anno dei corsi di laurea triennale afferenti alle classi di laurea di **Scienze Biologiche e Biotecnologie**;
- I e II anno dei corsi di laurea magistrale biennale afferenti alle classi di laurea di **Biologia e Biotecnologie**;

Il Centro Biogem mette a disposizione degli studenti ONAOSI **4 internships** per la partecipazione a progetti di ricerca nei seguenti campi:

- 1. Nefrologia traslazionale
- 2. Epigenetica medica
- 3. Interazione tra geni e ambiente
- 4. Bioinformatica e Biologia Computazionale.

In caso di posti residui potranno essere prese in considerazione le domande dei figli (non assistiti) dei sanitari regolari contribuenti della Fondazione.

La partecipazione al Progetto è gratuita e comprensiva di formazione, tutorato, alloggio e vitto. Per gli studenti assistiti è inoltre prevista l'erogazione di un **contributo omnicomprensivo di €** 1.000.00

Per informazioni è possibile telefonare allo **075 5869531** oppure scrivere a: **scuola.formazione@onaosi.it** 

La domanda dovrà essere trasmessa via mail e pervenire entro il 21 agosto 2023.

- Scarica il bando e la modulistica per gli Assistiti
- Scarica il bando e la modulistica per gli i Non Assistiti

# INTERVENTO ECONOMICO PER CONTRIBUENTI IN SITUAZIONI DI VULNERABILITÀ - ONAOSI

Scadenza: 05 ottobre 2023

# INTERVENTO ECONOMICO PER CONTRIBUENTI IN SITUAZIONI DI VULNERABILITÀ.

Per l'anno solare 2023 la **Fondazione ONAOSI** pubblica il presente bando a favore di **contribuenti** che si trovino in condizioni di vulnerabilità determinata dalla composizione del nucleo familiare (almeno 5 componenti, o inferiore alle 5 unità in presenza di almeno 2 figli), o nel caso in cui il contribuente o un componente del nucleo familiare (non figli) abbiano il **riconoscimento d'invalidità civile superiore al 74%**, ovvero se il contribuente risiede nei Comuni/frazioni interessati da **calamità naturali** per le quali è stato riconosciuto lo stato di **calamità/emergenza** con **Decreto del Consiglio di Ministri.** 

Scarica il bando e la modulistica

# CASSAZIONE - OBBLIGATORIETÀ DELLA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA E LICENZIAMENTO da DplMo

Con sentenza n. 20959/2023, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità di un licenziamento adottato nei confronti di un lavoratore a tempo parziale che si era rifiutato di svolgere la formazione obbligatoria in materia di sicurezza in orario diverso da quello previsto dal proprio contratto.

La prestazione lavorativa nella fase eccedente l'orario contrattato è lavoro supplementare, retribuito con una paga maggiorata, e non può essere rifiutata se non per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.

# AGENZIA ENTRATE - REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

**EROGAZIONE PRESTITI AI DIPENDENTI** da DplMo - fonte: Agenzia delle Entrate L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 44/E del 25 luglio 2023, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla corretta modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente in relazione a finanziamenti a tasso agevolato concessi a dipendenti ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir). In base alla normativa in vigore, ai fini della determinazione del compenso in natura derivante dai prestiti erogati ai lavoratori, in relazione al reddito di lavoro dipendente, occorre effettuare il

confronto tra gli interessi calcolati al TUR vigente al termine di ciascun anno e quelli calcolati al tasso effettivamente applicato sul prestito.

Al riguardo, l'amministrazione ha anche fornito puntuali indicazioni di prassi nella <u>circolare del Ministero delle Finanze 17 maggio 2000, n. 98</u>, in risposta al quesito 5.2.1, chiarendo che il momento di imputazione del compenso in natura e di applicazione della ritenuta alla fonte è quello del pagamento delle singole rate del prestito come stabilite dal relativo piano di ammortamento.

La medesima circolare chiarisce che, ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto, in base all'articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la stessa «deve essere operata sull'ammontare complessivo di tutte le somme e i valori corrisposti in ciascun periodo di paga», tenendo conto «del TUS [ora TUR] vigente alla fine del periodo d'imposta precedente, salvo effettuare il conguaglio di fine anno tenendo conto del TUS [ora TUR] vigente al termine del periodo d'imposta».

Ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del <u>Tuir</u> rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore (o del pensionato) o ai familiari indicati nell'articolo 12 del <u>Tuir</u> anche se non fiscalmente a carico. Pertanto anche nel caso in cui il mutuo (o il finanziamento) sia intestato ad un familiare o cointestato con un familiare (ad esempio il coniuge) il calcolo deve essere effettuato sulla base dell'intera "quota interessi".

Diversamente, qualora il mutuo sia cointestato con un soggetto diverso da quelli espressamente indicati nel citato articolo 12 del <u>Tuir</u>, il calcolo deve esser effettuato sulla base della sola "quota interessi" imputabile al dipendente che ha sottoscritto il finanziamento.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori relativi ai compensi in natura non trovi capienza, in tutto o in parte sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è obbligato a fornire al sostituto le somme necessarie al versamento.

In tal caso, il sostituto è tenuto comunque a versare le ritenute all'erario nei termini ordinariamente previsti, anche se il sostituito non ha ancora provveduto al pagamento. Tale previsione si applica tanto in presenza di contestuali pagamenti in denaro quanto in assenza dei predetti pagamenti in denaro (cfr. circolare ministeriale n. 326 del 1997).

# ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Risoluzione n.44/Edel 25 luglio 2023 (documento 168)

# AGENZIA DELLE ENTRATE - DUPLICATO TESSERA SANITARIA PER

MINORI da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

#### Domanda

Avendo smarrito la tessera sanitaria di mio figlio, che ha nove anni, chiedo se è possibile, in qualità di genitore, chiedere un duplicato direttamente sul sito dell'Agenzia.

## **Risponde Paolo Calderone**

Sì, un genitore può richiedere il duplicato della tessera sanitaria del figlio minore, utilizzando un apposito servizio on line presente nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate. Occorre, però, chiedere prima l'abilitazione a operare per conto del minore (la procedura è illustrata nel <u>provvedimento</u> dell'Agenzia delle entrate del 19 maggio 2022). Ottenuta l'abilitazione, il genitore accede alla sua area riservata e potrà scegliere di operare per conto del minore.

In alternativa, la richiesta del duplicato della tessera sanitaria di un minore può essere effettuata:

- inviando il <u>modello AA4/8</u>, disponibile sul sito dell'Agenzia, tramite posta elettronica certificata o e-mail (gli indirizzi sono nella pagina "<u>Direzioni Provinciali e uffici Provinciali territorio</u>")
- presentando lo stesso modello a un ufficio territoriale (in tal caso è opportuno prenotare un appuntamento).

# <u>LAVORO STRAORDINARIO PUÒ ESSERE IMPOSTO?</u> a cura della Redazione - Studio Cataldi

## Lavoro straordinario: è obbligatorio? (studiocataldi.it)

Con riferimento all'art. 7 c.c.n.l. la Corte di cassazione conferma la correttezza dell'interpretazione circa la possibilità per la parte datoriale di richiedere al lavoratore prestazioni di lavoro straordinario nei limiti della cd. quota esente, senza preventiva consultazione o informazione alle organizzazioni sindacali nel rispetto dei limiti di due ore giornaliere e otto ore settimanali e con un preavviso di almeno 24 ore.

Corte di Cassazione Sez. Lavoro Civile - Ordinanza n.10623 del 24 gennaio 2023 dep. 20 aprile 2023

ALLEGATI A PARTE - CASS. Sez.Lavoro Civile Ordinanza n. 10623 del 24.01.2023 dep. il 20.04,2023 (documento 169)

# GOVERNO - TUTELA DEI LAVORATORI NELLE EMERGENZE CLIMATICHE da DplMo - fonte: Governo

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 45 del 26 luglio 2023, ha approvato un decreto-legge che introduce **misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica**, di rafforzamento del Ministero del lavoro, nonché di termini di versamento del contributo di solidarietà temporaneo.

Il testo prevede, per le attività lavorative del periodo luglio-dicembre 2023, la neutralizzazione, ai fini del calcolo dei limiti di durata massima di cassa integrazione ordinaria, dei periodi oggetto di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili quali le eccezionali emergenze climatiche, estendendo anche al settore edile, lapideo e delle escavazioni, lo strumento già operante per altri settori.

Inoltre, si introduce la possibilità di ricorrere al trattamento d'integrazione salariale agricola (CISOA) a seguito di eccezionali eventi climatici, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2023, anche in caso di riduzione dell'orario di lavoro, non conteggiando detti periodi di trattamento ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate l'anno, stabilita dalla vigente normativa.

Si prevede che i Ministeri del lavoro e della salute favoriscano la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate ai fini dell'attuazione delle previsioni del **decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**, potendo recepire dette intese con proprio decreto.

# INPS: COMPILAZIONE FLUSSO UNIEMENS CONGEDO PARENTALE, CONGEDO DI PATERNITÀ E PERMESSI PER DISABILITÀ da DpiMo

L'INPS, con il messaggio n. 2788 del 26 luglio 2023, fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla **compilazione del flusso UniEmens** per quanto riguarda il **congedo parentale**, il **congedo di paternità obbligatorio** e i **permessi per disabilità**, come modificati dal <u>decreto legislativo 30 giugno 2022</u>, n. 105.

In particolare, l'Istituto fornisce precisazioni in ordine alle modalità di valorizzazione, nei flussi UniEmens, dei nuovi codici evento e dei codici conguaglio, afferenti al congedo parentale, al congedo di paternità obbligatorio e ai permessi per disabilità, istituiti alla luce delle novità

introdotte dal <u>decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105</u>, e dalla <u>legge 29 dicembre 2022, n. 197</u> (legge di Bilancio 2023).

Con specifico riferimento al congedo parentale e al congedo di paternità obbligatorio, riepiloga a scopo ricognitivo le istruzioni già fornite con il messaggio n. 659/2023 e – al fine di supportare i datori di lavoro nell'assolvimento degli obblighi informativi ai fini previdenziali – fornisce una mappatura dei codici istituiti *ex novo* con il dettaglio degli eventi tutelati secondo la normativa previgente e la relativa individuazione del precedente codice di riferimento.

I nuovi codici sono validi per gli eventi verificatisi a decorrere dal 13 agosto 2022, secondo quanto precisato nell'ambito della <u>circolare n. 122/2022</u>. Detti codici si aggiungono a quelli vigenti e la loro applicazione è obbligatoria dal mese di competenza aprile 2023.

#### Vedasi anche

- messaggio n. 659/2023
- <u>circolare n. 39/2023</u>
- circolare n. 45/2023
- <u>circolare n. 122/2022</u>

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.2788 del 26.07.2023 (documento 170)

# <u>INPS: FONDO DI GARANZIA PER IL TFR – AGGIORNAMENTO</u> da DplMofonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 70 del 26 luglio 2023, riepiloga le disposizioni vigenti in materia di Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito dall'articolo 2 della **legge 29 maggio 1982, n. 297**, aggiornate con la nuova disciplina introdotta dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al **decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14**, e recependo gli orientamenti consolidati della giurisprudenza.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 70 del 26.07.2023 (documento 171)

# BANDI CONCORSI e OPPORTUNITA' AGOSTO 2023

Riportiamo alcuni bandi di concorsi segnalateci dall'On.Patrizia Toia

# Bandi Europei Qui alcuni bandi attualmente attivi a livello europeo. Bandi Regionali Qui alcuni bandi attivi per le regioni di mia pertinenza: Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta.



## GARANTE PRIVACY: NO AL CONTROLLO A DISTANZA DEI

LAVORATORI da DplMo - fonte: Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella <u>Newsletter del 26 luglio 2023</u>, informa di aver sanzionato una azienda per aver installato un sistema di allarme la cui attivazione e disattivazione si basava sull'uso delle impronte digitali, un impianto di videosorveglianza e un applicativo per la geolocalizzazione di alcuni lavoratori.

Il rispetto della procedura di garanzia prevista dallo Statuto dei lavoratori e dal Codice privacy costituisce un requisito essenziale per la correttezza dei trattamenti dei dati personali dei lavoratori in azienda.

Le violazioni sono emerse dall'ispezione avviata dall'Autorità in collaborazione con il Nucleo speciale tutela privacy della Guardia di finanza, a seguito di una segnalazione.

In particolare, con riferimento al sistema di videosorveglianza, è stato accertato che lo stesso, oltre alle riprese delle immagini in diretta, era in grado di captare anche i suoni ed effettuare registrazioni; avevano accesso attraverso uno smartphone il legale rappresentante della società e la sua famiglia. L'applicativo permetteva all'utente di ammonire verbalmente gli interessati, attraverso le casse dell'impianto.

Dall'ispezione è emerso inoltre che l'azienda utilizzava un applicativo che, quand'era in uso, tracciava, tramite GPS, in modo continuativo, la posizione del dipendente nel corso della propria attività, nonché data e ora del rilevamento, determinando così un controllo del lavoratore non consentito.

Il trattamento dei dati effettuato attraverso il sistema di videosorveglianza e quello di localizzazione erano effettuati senza che i lavoratori avessero ricevuto un'adeguata informativa e fossero state attivate le procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori (accordo sindacale o, in alternativa, autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro). Per quanto riguarda la videosorveglianza è stata rilevata anche l'assenza di cartelli informativi in loco.

Allo scopo di rinforzare ulteriormente le misure di sicurezza ai locali aziendali, la Società aveva installato anche un sistema di allarme la cui attivazione e disattivazione si basava sul trattamento dei dati biometrici (impronte digitali) di 21 soggetti, tra cui i dipendenti.

Al riguardo nel provvedimento è stato rilevato che il trattamento dei dati biometrici, di regola vietato in quanto dati rientranti nelle cd. categorie particolari di dati (art. 9 GDPR), è consentito solo al ricorrere di una delle condizioni tassativamente previste dal paragrafo 2 dell'art. 9 GDPR e, per quanto riguarda i trattamenti effettuati nell'ambito del rapporto di lavoro, solo quando il trattamento sia necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti del titolare del trattamento o dell'interessato e sia previsto da una disposizione normativa, circostanze non rinvenibili nel caso di specie.

Oltre al pagamento della sanzione, il Garante ha disposto il divieto del trattamento dei dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza e il monitoraggio continuo della posizione del lavoratore.